

Edizione di mercoledì 14 novembre 2018

PATRIMONIO E TRUST

La determinazione della base imponibile dell'imposta di successione
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Detrazione collegata al ricevimento della fattura elettronica
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata Asd e Ssd: pubblicato il provvedimento
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

La richiesta di parere tecnico al Mise sulle attività di R&S
di **Debora Reverberi**

IVA

Trattamento Iva dei voucher
di **EVOLUTION**

PATRIMONIO E TRUST

La determinazione della base imponibile dell'imposta di successione

di **Sergio Pellegrino**

In un [precedente contributo](#) abbiamo esaminato le situazioni in cui **deve essere corrisposta l'imposta di successione**.

Soffermiamoci oggi sulle regole da seguire per determinarne la **base imponibile**.

Questa è data dalla **differenza**, alla data di apertura della successione, **fra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, e quello delle passività ereditarie deducibili e degli oneri**.

Nell'**attivo ereditario** devono essere considerati **tutti i beni e diritti trasferiti**, anche se situati all'estero, con l'inclusione nel computo di:

- **denaro, gioielli e mobili** per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, a meno che da inventario analitico non risulti l'esistenza di un importo diverso;
- **titoli di qualsiasi specie** il cui reddito sia stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal *de cuius*;
- **beni immobili e titoli al portatore di qualsiasi specie** posseduti dal *de cuius* o depositati presso altri a suo nome;
- **partecipazioni societarie** di qualsiasi tipologia.

Sono invece **esclusi dall'attivo ereditario**:

- le **indennità di fine rapporto** in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di **assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate** dal defunto;
- i **crediti contestati giudizialmente** alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non si è riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- i **crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale**, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell'amministrazione debitrice;
- i **crediti ceduti allo Stato** entro la data di presentazione della dichiarazione di

successione;

- i **beni culturali**, se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- i **titoli del debito pubblico**;
- gli **altri titoli di Stato**, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge;
- i **veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico**.

Nella determinazione del valore dei beni compresi nell'attivo ereditario si deve fare riferimento al **valore in comune commercio**, ossia al valore di mercato, **alla data di apertura della successione**, tenendo però conto delle **regole speciali** che si rendono applicabili **immobili e partecipazioni societarie**.

Per gli **immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, esclusi i terreni a destinazione edificatoria**, tenendo conto del fatto che se il valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione non è inferiore a quello catastale l'Ufficio non può procedere alla rettifica, il valore rilevante ai fini della determinazione della base imponibile è dato dall'**applicazione alla rendita catastale dei diversi moltiplicatori previsti**:

- **abitazione prima casa: 115,5;**
- **fabbricati categorie catastali A e C (esclusi A/10 e C/1): 126;**
- **fabbricati categoria catastale B: 176,4;**
- **fabbricati categorie catastali A/10 e D: 63;**
- **fabbricati categorie catastali C/1 e E: 42,84;**
- **terreni: 112,5.**

Per quanto concerne, invece, le **azioni e i titoli o quote di partecipazione** al capitale di enti diversi dalle società, **non quotati** in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le **quote di società non azionarie**, la base imponibile ai fini dell'imposta di successione è rappresentata dal **valore del patrimonio netto contabile**, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti.

Il legislatore ha però previsto, con l'obiettivo di favorire il **passaggio generazionale** delle aziende di famiglia, **l'esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni che si realizzino a favore del coniuge e/o dei discendenti** e che rispecchino determinati requisiti: si tratta del regime agevolativo disciplinato dal [comma 4-ter dell'articolo 3 del TUS](#).

Nel caso, invece, di **titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto**, va fatto riferimento ai **valori desumibili dal mercato**, mentre per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento si prende in considerazione il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione delle **passività deducibili**, queste sono

rappresentate dalle seguenti voci:

- **debiti del defunto** esistenti alla data di apertura della successione, a condizione che risultino da atto scritto di data certa anteriore o dal provvedimento giurisdizionale definitivo;
- **spese mediche e chirurgiche** relative al *de cuius* negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, purché regolarmente quietanzate;
- **spese funerarie.**

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Detrazione collegata al ricevimento della fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

Per le operazioni effettuate a partire dal prossimo **1° gennaio 2019**, in assenza di fattura elettronica, la **detrazione dell'imposta** collegata alla fattura ricevuta in forma cartacea, deve considerarsi a tutti gli effetti indebita.

È uno dei tanti aspetti emersi nel corso dell'incontro tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle entrate in tema di **fattura elettronica**, a poco più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo.

In merito alla **detrazione**, è bene ricordare che l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#) ha modificato l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), stabilendo che il diritto in questione **può essere esercitato in relazione ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In merito a tale novità è opportuno ricordare che lo stesso [articolo 14 D.L. 119/2018](#) dispone che la regola descritta non è applicabile per i documenti di acquisto relativi ad operazioni **effettuate nell'anno precedente**, con la conseguenza che per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre, e per i quali la fattura è ricevuta a gennaio (sia pure entro il 15), la detrazione può essere esercitata a partire da gennaio.

Nel corso dell'incontro l'Agenzia delle entrate ha confermato che il **ricevimento di una fattura cartacea** (in luogo di quella elettronica obbligatoria) non consente il diritto alla detrazione (che si qualificherebbe come indebita), a meno che la **fattura elettronica non pervenga all'acquirente/committente entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel qual caso la detrazione diverrebbe legittima e correttamente esercitata.

Interessanti sono stati i chiarimenti forniti in relazione al tema delle **autofatture**, e più in generale alle operazioni soggette ad **inversione contabile**. In primo luogo, l'Agenzia estende l'obbligo di autofattura elettronica, prevista normativamente solo per quelle relative alla **regolarizzazione del mancato ricevimento del documento dal fornitore** ([articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#)), anche a quelle emesse in caso di **omaggi di beni** al fine di evitare la rivalsa dell'Iva nei confronti del soggetto che riceve l'omaggio.

Si ritiene, quindi, che l'obbligo di **emissione di autofattura elettronica** riguardi anche le altre ipotesi previste dalla normativa Iva o dalla prassi, quali le operazioni di **estrazione dei beni dai depositi Iva** o la **regolarizzazione dello splafonamento da parte dell'esportatore abituale**.

A differenti conclusioni si perviene invece:

- per le **inversioni contabili** richieste dall'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ossia per le **operazioni poste in essere da soggetti non residenti e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia**, per i quali l'acquirente o committente nazionale soggetto Iva è soggetto al cd. **"esterometro"**, trattandosi di operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia;
- per l'integrazione delle fatture per **acquisti intracomunitari di beni**.

Per quanto riguarda invece le altre operazioni previste nell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#), e soggette ad **inversione contabile con il sistema dell'integrazione** (si pensi alle prestazioni relative ad edifici, o a quelle rese dal subappaltatore nel settore edile), l'Agenzia conferma le modalità già descritte con la [circolare 13/E/2018](#), ossia la **possibilità di eseguire l'integrazione con applicazione dell'Iva in un documento esterno da allegare al file Xml** ricevuto dalla controparte.

In tale contesto l'Agenzia precisa che il documento in questione (ossia quello formato per **integrare** la fattura Xml), **può essere considerato alla stregua di un'autofattura** poiché contiene i dati tipici di una fattura, ed in particolare il numero di partita Iva del soggetto che esegue l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente.

Per tale motivo, **anche questa "autofattura" può essere inviata al Sdi** ed archiviata automaticamente laddove il soggetto fruisca del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata Asd e Ssd: pubblicato il provvedimento

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento prot. n. 301338/2018](#) pubblicato nella giornata di ieri, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento alla speciale **procedura** prevista per la **definizione degli atti del procedimento di accertamento** riferiti alle **società e alle associazioni sportive dilettantistiche** in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni e iscritte nel Registro Coni.

La **definizione agevolata** riservata alle **Asd e Ssd** prevede le seguenti differenze rispetto alla misura prevista per tutti gli altri contribuenti:

- mentre per la generalità dei contribuenti è previsto, ai fini della definizione agevolata, il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni e interessi), alle Asd e Ssd è richiesto il pagamento soltanto della **metà delle maggiori Ires e Irap**, mentre **l'Iva è dovuta per intero**. Con riferimento alle **sanzioni** e agli **interessi**, invece, se la procedura ordinaria li esclude totalmente, in questo caso è richiesto il pagamento del **5% delle sanzioni** e del **5% degli interessi** dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali, ad esempio, le spese di notifica;
- mentre per la generalità dei contribuenti non sono previsti importi massimi entro i quali è ammessa la definizione agevolata, le **società e associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata** se l'ammontare di ciascuna delle maggiori **Ires o Irap**, indicate nell'atto da definire, sia **superiore ad euro 30.000** per ciascun periodo di imposta. La maggiore Iva non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l'associazione sportiva dilettantistica **superi** il richiamato **limite** può comunque avvalersi della **definizione agevolata** degli atti di accertamento **prevista per tutte le altre società**.

Sebbene la norma si limiti a richiedere l'iscrizione nel Registro Coni per poter beneficiare della procedura in esame, con il **provvedimento** è ulteriormente precisato che, al fine di poter versare soltanto la metà delle imposte, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Coni **nel periodo d'imposta oggetto di definizione**.

Come anche previsto con il [provvedimento prot. n. 298724/2018 del 09.11.2018](#), per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento la società o l'associazione sportiva dilettantistica può utilizzare i **dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24** ricevuto unitamente all'**atto da definire**, riducendo gli importi dei tributi da versare del 50% (eccezion fatta per l'Iva) e utilizzando i relativi **codici tributo**, il **codice atto**, il **codice**

ufficio e l'anno di riferimento.

L'importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul **totale delle sanzioni irrogate per intero**, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell'atto da definire. Le sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla determinazione del **cumulo giuridico** previsto dall'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#), indicate nel prospetto A, sia quelle che **non vi hanno concorso**, indicate nel prospetto B dell'avviso di accertamento.

L'importo da versare pari al **5% degli interessi**, infine, è calcolato sull'importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli **ulteriori interessi** per ogni giorno successivo sino alla **data di pagamento inclusa**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

La richiesta di parere tecnico al Mise sulle attività di R&S

di **Debora Reverberi**

L'individuazione del perimetro oggettivo di applicazione del credito d'imposta R&S comporta valutazioni in ordine sia alle attività, sia alle tipologie di investimenti ammissibili.

L'ammissibilità delle attività di R&S alla disciplina del credito d'imposta richiede la riconducibilità di ciascun progetto effettivamente svolto dall'impresa alle seguenti fattispecie:

1. **ricerca fondamentale,**
2. **ricerca industriale o applicata,**
3. **sviluppo sperimentale.**

Si rammenta che tali definizioni, contenute nell'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#) e nell'[articolo 2, D.M. 27/05/2015](#), sono mutate dalla **Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01**, recante la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e a loro volta derivano dai **criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. "Manuale di Frascati", concernente le "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development"**.

Gli accertamenti di natura tecnica in materia di attività di R&S agevolabili involgono la competenza esclusiva del Ministero dello sviluppo economico, restando di competenza dell'Agenzia delle entrate i controlli di natura tributaria, quali l'individuazione degli investimenti ammissibili connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#) e dell'[articolo 4, D.M. 27/05/2015](#), la verifica dell'effettività delle spese sostenute e delle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Ai fini della concreta individuazione delle attività da considerare ammissibili al credito d'imposta R&S la [circolare AdE 5/E/2016](#) prevedeva esclusivamente la **facoltà di presentazione di un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[articolo 11 L. 212/2000](#).

In base a tale disposizione l'Amministrazione finanziaria **acquisiva autonomamente le eventuali valutazioni di natura tecnica in merito a ciascun interpello dal Mise, che le dava riscontro tramite nota.**

La successiva [circolare AdE 13/E/2017](#) ha introdotto per il contribuente, ad integrazione dell'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, **la facoltà di acquisizione autonoma di un parere tecnico del Mise.**

In caso di condizioni di obiettiva incertezza riguardanti la corretta interpretazione della disciplina del credito d'imposta R&S relativamente a fattispecie concrete e personali, i contribuenti interessati possono dunque presentare:

- **un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, per ottenere una risposta relativa alla specifica applicazione delle disposizioni tributarie;**
- **la richiesta di parere tecnico al Mise, per ottenere una risposta relativa alla riconducibilità delle attività,** per le quali si intende fruire del beneficio, tra quelle eleggibili al credito di imposta.

La richiesta di parere tecnico del Mise, riguardando esclusivamente la classificazione dei progetti effettivamente svolti fra la ricerca e sviluppo agevolabile *ex lege* e non inerendo l'ammissibilità delle spese sostenute, **non richiede la presentazione di una contestuale istanza di interpello all'Agenzia delle entrate e deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata** della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

I presupposti per la presentazione della **richiesta di parere tecnico** consistono:

- nella presenza di un dubbio oggettivo attinente una **fattispecie concreta e personale;**
- nell'esistenza di **un'obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie** come ricerca teorica, industriale o applicata e sviluppo sperimentale;
- nell'esistenza di un **elemento di peculiarità o di complessità** distintivo rispetto a situazioni ricorrenti.

L'assenza di tali presupposti si traduce in un **vizio dell'istanza di parere tecnico tale da determinarne l'inammissibilità.**

Il **contenuto minimo** dell'istanza di parere tecnico prevede tutti i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale;
- **la descrizione della fattispecie concreta e personale circostanziata e specifica,** da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato;
- l'indicazione delle disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- **l'enunciazione chiara e univoca della soluzione prospettata dal contribuente;**
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o del suo eventuale domiciliatario a cui deve essere comunicata la risposta.

Il contribuente, una volta ricevuto il parere tecnico dal Mise, **dovrà limitarsi a conservarlo** per esibirlo in sede di un eventuale **controllo.**

L'istanza di parere tecnico in ogni caso **non può essere considerata uno strumento di**

accertamento preventivo.



IVA

Trattamento Iva dei voucher

di **EVOLUTION**



Dopo anni di incertezza sul trattamento Iva dei voucher, grazie soprattutto al legislatore comunitario, che ha integrato la Direttiva comunitaria 2006/112/CE, con l'introduzione del nuovo Capo V, Titolo III, ad opera della Direttiva UE 2016/1065 "Direttiva sui voucher", è stato regolamentato il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni derivanti dalla cessione e dall'utilizzo di buoni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce un'analisi del trattamento Iva dei voucher.

In Italia la **trasposizione** delle disposizioni comunitarie ha preso piede con la **L. 163/2017**, con cui il Governo è stato delegato ad adottare **decreti legislativi** per dare attuazione ad alcune direttive, tra cui la **2016/1065**.

A seguito dell'avvento delle **nuove regole** Iva sul trattamento dei *voucher*, ai fini dell'imposta rilevano **tre definizioni** di buono:

- il **buono-corrispettivo** (definizione generale);
- il **buono-corrispettivo monouso**;
- il **buono-corrispettivo multiuso**.

Per **buono-corrispettivo** si intende uno strumento che, in generale:

- contiene l'**obbligo** di essere **accettato** come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
- **indica** sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i **beni** o i **servizi** da cedere o prestare o le **identità** dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le **condizioni generali di utilizzo a esso relative**.

Tale definizione **rispecchia** quanto stabilito dalla **Direttiva UE 2016/1065**, secondo cui il buono è *“uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative”*.

Un **buono-corrispettivo** deve intendersi **monouso** se al momento della sua emissione è **nota la disciplina applicabile ai fini Iva** alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

In particolare, per considerare “monouso” il buono occorre **conoscere**:

- l’Iva virtualmente **dovuta** e
- il **luogo di effettuazione dell’operazione** (cessione o prestazione) a cui lo stesso dà diritto.

Peraltro, costituisce **effettuazione** della cessione o prestazione, a cui il buono-corrispettivo dà diritto, **ogni trasferimento** del buono-corrispettivo monouso stesso, **precedente** all’operazione (cessione dei beni o prestazione di servizi).

Pertanto, essendo rilevante ai fini Iva l’**emissione** del buono e **ogni suo successivo trasferimento**, la **cessione del bene** o la **prestazione di servizi** a cui lo stesso dà diritto **non rileva ai fini Iva**: in pratica la **spesa del buono è irrilevante ai fini del tributo**.

Invece, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se **effettuata da un soggetto diverso da quello che lo ha emesso**, è **rilevante** ai fini Iva e si considera resa **nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo**.

Parimenti la **Direttiva** definisce come buono monouso lo strumento in relazione al quale il **luogo** della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce e l’**Iva dovuta** sui beni o servizi sono **noti al momento dell’emissione**. Sicché, atteso che in questa tipologia di buono è noto il luogo in cui rileva la cessione o la prestazione, nonché l’Iva dovuta, **già al momento dell’emissione**, e quindi le **informazioni minime necessarie** per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili fin da subito, è possibile **determinare con certezza il trattamento da riservare ai fini Iva** alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi.

Ne deriva che la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, può essere **tassata al momento della sua emissione**. E **ogni trasferimento del buono monouso** – che abbia luogo precedentemente al suo utilizzo finale – deve essere considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora, quindi **rilevante** ai fini dell’Iva.

Infine, un **buono-corrispettivo** è **multiuso** se al momento della sua emissione **non è nota** la

disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Pertanto, **non rilevano** eventuali **trasferimenti** del buono-corrispettivo multiuso **precedenti** alla **spesa finale** come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera **effettuata** al verificarsi degli eventi di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#), assumendo come **pagamento** l'**accettazione** del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

La base imponibile è costituita:

- dal **corrispettivo** dovuto per il buono-corrispettivo o, in **assenza di informazioni** su detto corrispettivo,
- dal **valore monetario del buono-corrispettivo multiuso** al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo **parzialmente**, la base imponibile è pari alla **corrispondente** parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.

In ogni caso, i **servizi di distribuzione, intermediazione** e servizi simili relativi ai trasferimenti del buono multiuso **rilevano in via autonoma** ai fini Iva.

La **base imponibile** di tali servizi, qualora **non** sia stabilito uno **specifico corrispettivo**, è costituita dalla **differenza** tra il **valore monetario** del buono-corrispettivo e l'**importo dovuto** per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

La **ratio sottostante** è che la **distribuzione** di un buono multiuso rappresenta di per sé la **fornitura di un servizio imponibile** che è **indipendente** dalla cessione o dalla prestazione (che avranno luogo al momento della spesa del buono) e al quale deve essere riconosciuta una **propria autonomia** ai fini Iva.

La **Direttiva** fornisce una definizione in negativo di buono multiuso, stabilendo che “è *tale il buono diverso da un buono monouso*”. Ecco che allora rientrano in questa categoria i buoni con riferimento ai quali **non sono noti**, al momento dell'emissione:

- **né il luogo** della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
- **né l'Iva (aliquota)** dovuta su tali beni o servizi.

Pertanto, non potendo stabilire con certezza il trattamento Iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, tali operazioni non possono essere tassate al momento dell'emissione del buono, ma **solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi**

prestati.

Per quanto riguarda la **circolazione** del buono multiuso la Direttiva 2006/112/CE, all'**articolo 30-ter**, prevede che *“la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un **buono multiuso** accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette a Iva ai sensi dell'articolo 27, **mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'Iva**”*.

Qualora, poi, il **trasferimento** di un buono multiuso sia effettuato da un **soggetto passivo diverso** da quello che **esegue l'operazione** soggetta a Iva, le **prestazioni di servizi** che possono essere autonomamente individuate, quali i **servizi di distribuzione** o di **promozione**, restano **soggette a Iva**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >